



PROVINCIA DI ORISTANO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 54 del 12.04.2001

Esaminato, senza rilievi, dal CO.RE.CO nella seduta del 06.06.2001, con provv. n. 001740/027/2001.

Pubblicato all'albo pretorio della Provincia il 18. 06. 2001. Esecutivo dal 19. 07.2001

Pubblicato nel B.U.R.A.S il 21.07.2001.

Modificato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 17 del 08/02/2006

TITOLO I

LA COMUNITA' PROVINCIALE

CAPO I

LA COMUNITA'

ART. 1 – Provincia.

1. La Provincia di Oristano, Ente Locale di governo e di programmazione, intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
2. La Provincia esplica la sua autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla leggi costituzionali, dalle leggi della Repubblica, dalle leggi della Regione Autonoma della Sardegna e dalle norme del presente Statuto.

ART. 2 - La Comunità.

1. La Comunità provinciale di Oristano è l'insieme degli uomini e delle donne che ne fanno parte per nascita e per tradizione familiare, nonché di coloro che hanno scelto di farne parte per legame di natura culturale economica e sociale con il territorio e con gli altri componenti della comunità.
2. La comunità provinciale di Oristano è altresì l'insieme delle comunità locali comprese nel territorio provinciale.
3. La comunità è parte del popolo sardo che nella propria storia, cultura e lingua sarda si caratterizza.
4. I diritti ed obblighi verso la Comunità e le sue istituzioni sorgono, perdurano e si estinguono in relazione alla appartenenza o meno alla Comunità stessa, salvo che la legge non preveda espressamente che un obbligo o un diritto sorga, perduri o si estingua in relazione alla residenza del soggetto, o ad altro criterio territoriale.
5. La Comunità provinciale si articola in aree aventi specificità storica, socio - culturale e territoriale.

ART. 3 - Finalità della Comunità.

1. La Comunità, presente sul suo territorio sin dall'epoca preistorica, è l'erede delle tradizioni storiche di libertà del Giudicato di Arborea; è fondata sulla solidarietà anche personale e familiare fra i componenti, vive del lavoro dei suoi membri e si ispira ai principi di giustizia, tolleranza, libertà, uguaglianza e fraternità, della dignità della persona, della vita, della pace, della priorità della persona umana rispetto ai sistemi sociali e politici, nazionali ed internazionali, della interdipendenza e della indivisibilità di tutti i diritti umani.
2. La Comunità provinciale opera per l'integrazione europea e la pace fra i popoli.
3. La Comunità provinciale realizza il proprio autogoverno per il tramite dell'ordinamento di cui al presente Statuto ed ai regolamenti che ne derivano.

ART. 4 - Il territorio

1. La Provincia di Oristano comprende la parte di territorio della Sardegna attribuita ai comuni che la compongono, secondo le delimitazioni adottate con il piano topografico, di cui all'art.9 della legge 24 dicembre 1954, n°1228.
2. Fanno parte della Provincia i comuni indicati nella legge istitutiva e quelli formati per divisione o per unione dai medesimi.
3. Fanno altresì parte della Provincia i comuni che, per scelta delle popolazioni delle loro aree geografiche espressa nelle forme di legge, decidano di aderirvi.
4. La Provincia può realizzare proprie opere pubbliche nel territorio di altra Provincia o consentire la realizzazione di opere di altra Provincia nel proprio territorio previ accordi fra le amministrazioni interessate.

CAPO II

LA PARTECIPAZIONE ED IL DIFENSORE CIVICO

ART. 5 - Partecipazione dei cittadini.

1. La Provincia promuove l'effettiva partecipazione democratica di tutti i componenti della comunità provinciale, siano essi cittadini italiani, cittadini dell'Unione Europea residenti in provincia, cittadini di altri stati o apolidi stabilmente residenti in provincia, senza distinzione di sesso, all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità. considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.
2. Sono soggetti della partecipazione:
 - a) le associazioni formate per promuovere o esercitare attività di carattere politico, culturale, sportivo, religioso, sociale e di tutela dell'ambiente;
 - b) le associazioni di categoria, gli ordini e i collegi professionali;

c) i gruppi costituiti per intervenire nell'attività amministrativa della Provincia, formati con atto costitutivo firmato da almeno mille elettori, che dichiarino le finalità che si propongono di conseguire; la dichiarazione di costituzione del gruppo ha effetto fino all'elezione di un altro Consiglio Provinciale;

d) i Consigli Comunali, Circostrizionali e delle Comunità Montane;

e) le persone giuridiche operanti nel territorio provinciale;

f) i singoli membri della Comunità.

ART. 6 - Pari opportunità.

1. La Provincia favorisce la partecipazione all'amministrazione delle classi più deboli.
2. A tal fine promuove attività, per incentivare l'interesse alla partecipazione e migliorare le conoscenze necessarie, dedicate alle classi che presentano i minori indici di partecipazione.
3. Nella Giunta, nelle commissioni, nelle rappresentanze della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, e in tutte le nomine e designazioni non concernenti rapporti di lavoro subordinato e professionale, va assicurata globalmente una partecipazione del sesso meno presente nella misura del 15 %. Non si tiene conto degli incarichi conferibili esclusivamente a consiglieri provinciali.

ART. 7 - Facoltà delle Associazioni.

1. La Provincia favorisce la formazione di organismi a base associativa a fini di sviluppo della partecipazione popolare nell'Amministrazione.
2. A tale scopo censisce e istituisce un apposito Albo delle associazioni presenti sul territorio e potrà disporre che alle stesse siano assicurati, anche in comodato, mezzi strumentali e servizi, di proprietà dell'Ente, tali da consentire e favorire l'attività di partecipazione.
3. Le associazioni possono chiedere di essere consultate in occasione di modifiche dello statuto, dell'approvazione del bilancio, del piano urbanistico provinciale, dei piani o dei regolamenti per il settore che interessa l'associazione consultata.

ART. 8 - Organismi di gestione.

1. Ove non sia già previsto dalla legge il Consiglio Provinciale potrà creare per ogni servizio gestito un comitato di gestione, con partecipazione maggioritaria degli utenti, definendone i poteri di intervento.
2. I comitati di gestione dovranno riferire annualmente al Consiglio Provinciale.

ART. 9 - Diritto di petizione.

1. I soggetti della partecipazione possono rivolgere petizioni al Consiglio Provinciale per chiedere provvedimenti o esporre problemi o necessità di ordine generale o di categoria.
2. La petizione, presentata dai soggetti di cui alle lettere c e d dell'art.5 secondo comma, è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale nella prima seduta utile.

ART. 10 - Diritto di interrogazione.

1. I soggetti della partecipazione possono rivolgere al Presidente interrogazioni scritte.
2. La risposta è data per iscritto entro il termine di trenta giorni. Copia dell'interrogazione e della risposta è trasmessa ai gruppi consiliari.
3. E' facoltà di ogni Consigliere provinciale chiedere che la risposta all'interrogazione venga resa anche in Consiglio Provinciale, nelle forme previste per le interrogazioni consiliari.

ART. 11 - Diritto di iniziativa -

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Provinciale di proposte redatte sotto forma di proposte di delibera.
2. L'iniziativa si attua mediante presentazione della proposta corredata da duemila firme di elettori della provincia o da delibera di almeno tre Consigli Comunali o di due Comunità Montane della provincia.
3. Sono esclusi dal diritto di iniziativa provvedimenti riguardanti tariffe, tributi, designazioni e nomine.
4. La proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale entro sessanta giorni dalla presentazione e sulla stessa va espresso voto definitivo entro i successivi centoventi giorni.

ART. 12 - Riunioni e assemblee -

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene ai soggetti della partecipazione.
2. L'Amministrazione Provinciale ne facilita l'effettuazione mettendo a disposizione gratuitamente ogni struttura e spazio idoneo di proprietà dell'Ente. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone, alla tutela delle cose nonché alle precedenza in caso di pluralità di richieste.
3. Il Presidente, la Giunta o il Consiglio Provinciale possono convocare assemblee generali della Comunità o limitate a categorie o parti di territorio. In tali assemblee chiunque può prendere la parola sull'ordine del giorno. La volontà dell'assemblea ha valore consultivo.

ART.13 – Referendum.

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza provinciale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella Comunità e l'attività degli organi provinciali.
2. La Provincia ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione provinciale.
3. Sono ammessi soltanto referendum consultivi; l'indizione è fatta quando lo richiedano diecimila elettori, iscritti nelle liste elettorali della Provincia.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Provincia.
5. Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Provincia.
6. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

ART.14 - Effetti del referendum consultivo.

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa abbiano raggiunto la maggioranza dei voti validi. I partecipanti al voto dovranno essere non inferiori al 50% più uno degli aventi diritto al voto nella Provincia. Altrimenti è dichiarato respinto.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Presidente è tenuto a proporre al Consiglio Provinciale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
4. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento, che può stabilire forme semplificate rispetto ai normali procedimenti elettorali.

ART. 15 - Sottoscrizioni e certificazioni.

1. Per tutte le forme di partecipazione popolare, escluso il referendum, non è richiesta autenticazione di firme o certificazione di qualità di elettore o di rappresentante legale di associazione o gruppo.
2. Il Consiglio Provinciale può disporre accertamenti sull'autenticità delle firme o sulla qualità dei firmatari.
3. L'irregolarità di alcune firme o qualità non fa venir meno gli effetti di quelle non accertate irregolari.

ART. 16 - Obbligo di motivazione, diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, tutti i provvedimenti amministrativi devono essere adeguatamente motivati, attraverso l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell'Amministrazione, quest'ultimo deve essere esattamente indicato e reso disponibile.
2. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini della Provincia, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
3. Il regolamento inoltre:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.
4. In ogni provvedimento da notificare sono indicati i termini e l'autorità cui è possibile ricorrere.

ART. 17 - Istituzione del difensore civico.

1. Il Consiglio Provinciale può istituire con atto deliberativo l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

ART. 18 - Elezione del difensore civico.

1. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio Provinciale a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere provinciale ed essere scelto tra i cittadini che per preparazione giuridica ed esperienza amministrativa, che dovranno risultare da apposito curriculum vitae, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica o nei partiti politici con l'esistenza di qualunque rapporto con l'Amministrazione Provinciale e con soggetti che con l'Amministrazione abbiano rapporti permanenti o conflittuali.
5. Non è eleggibile a Difensore Civico chi sia stato candidato alle ultime elezioni provinciali.
6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, come pure l'accettazione di candidatura ad elezioni, comporta la decadenza dall'ufficio.
7. Il titolare dell'ufficio di Difensore Civico ha l'obbligo di residenza nella Provincia.

ART. 19 - Durata in carica e revoca del Difensore Civico.

1. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio Provinciale che lo ha eletto, non può essere confermato, esercita comunque la funzione fino all'elezione del nuovo difensore civico.
2. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Provinciale da adottarsi a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati alla Provincia, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

ART. 20 – Funzioni.

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Provinciale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti o partecipati per assicurare che le attività amministrative abbiano regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Il difensore civico esercita altresì le stesse funzioni nei confronti di altri Enti per le attività finanziate dall'Amministrazione Provinciale.
3. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
4. Il difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa per gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

ART. 21 - Modalità di intervento.

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione della Provincia o gli Enti ed Aziende da essa dipendenti o amministrazioni Enti od aziende di cui all'articolo precedente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al dirigente da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. A seguito di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al legale rappresentante dell'Ente, al Segretario, nonché se nominato al Direttore Generale o ha chi ricopre funzioni equivalenti.
4. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione Provinciale e dagli Enti ed Aziende di cui al comma 1, copia degli atti, documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al presidente i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il Difensore Civico segnala le eventuali responsabilità disciplinari.
6. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

ART. 22 - Relazione al Consiglio Provinciale.

1. Il Difensore civico invia al Consiglio Provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Provinciale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune ed invita la Giunta ad adottare quelle di sua competenza.

ART. 23 - Mezzi del Difensore Civico.

1. La Giunta provinciale, sulla base di apposito atto di indirizzo del Consiglio, stabilisce con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede, la dotazione organica, nonché le risorse ed i mezzi strumentali da assegnare.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico provinciale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal Difensore Civico.
3. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

ART. 24 - Trattamento economico.

Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura deliberata dal Consiglio Provinciale. L'indennità di funzione viene determinata, prima dell'elezione, per la durata del mandato e non è suscettibile di modifica.

ART. 25 – Azioni popolari.

1. Le azioni popolari, promosse nelle forme di legge dagli elettori e dalle associazioni di protezione ambientale, non possono sostituire la volontà dei proponenti a quella già espressa esplicitamente o implicitamente dai competenti organi provinciali.
2. La Giunta provinciale determina l'eventuale adesione all'azione entro trenta giorni dalla chiamata in causa e comunque in tempo utile per la costituzione in giudizio.

CAPO III

L'ENTE PROVINCIA

ART. 26 - Lingua.

1. La Provincia applica, nei confronti della minoranza linguistica sarda, le norme di cui alla L. 15 dicembre 1999 n. 482.
2. I regolamenti in materia di organizzazione e personale dettano norme per realizzare l'effettivo uso, nelle forme di legge, della lingua sarda.
3. La Provincia aderisce agli organismi di coordinamento e di proposta di cui all'art. 3 comma 2 della legge e coordina l'attività in materia di lingua e cultura dei comuni della Provincia costituenti ambito di applicazione della L. 15 dicembre 1999 n. 482.
4. La Provincia usa le denominazioni toponomastiche adottate dai comuni.

ART. 27 - Segni distintivi della Provincia.

1. La Provincia celebra la sua festa il lunedì precedente la Pasqua, in ricordo della promulgazione della Carta De Logu.
2. La Provincia dedica la festa ad attività volte ad una migliore conoscenza delle tradizioni e delle civiltà di Arborea con manifestazioni particolarmente dedicate ai giovani.
3. Lo schema della Provincia e l'albero deradicato di Arborea.
4. La Provincia ha un gonfalone approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 settembre 1982.
5. Nella Provincia si espongono il gonfalone provinciale, anche a foggia di bandiera, la bandiera della Regione, la bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea.
6. Ogni qual volta la legge prevede l'esposizione delle bandiere esse vanno esposte contemporaneamente.
7. La Provincia espone inoltre le bandiere il giorno della festa della Provincia.

ART. 28 - Compiti della Provincia.

1. La Provincia di Oristano realizza la propria autonomia per il tramite dell'esercizio dei poteri previsti nel presente Statuto, in conformità alle disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. La Provincia di Oristano, ha i compiti assegnati, o delegati, dalla legge statale e regionale.
3. Nel quadro di tali compiti la Provincia dedica particolare attenzione agli obiettivi seguenti:
 - a) la tutela, lo sviluppo, la promozione, la diffusione e l'insegnamento della cultura e delle lingue della Comunità, la ricerca e l'attualizzazione delle radici storiche e delle tradizioni della Comunità;
 - b) l'apprestamento dei mezzi per l'esercizio del culto e della spiritualità;
 - c) la tutela dell'ambiente e del territorio della Comunità, del suo paesaggio, dei suoi monumenti, dei beni artistici ed archeologici, con la promozione di ogni forma di valorizzazione sociale della loro fruizione;
 - d) la liberazione dal bisogno di tutti i membri della Comunità e la creazione di condizioni economiche e sociali che consentano il pieno sviluppo della personalità. A tal fine promuove per i suoi amministrati, ma soprattutto per i giovani e per gli anziani, il libero associazionismo, lo sport e il turismo di massa, il collegamento con forme di ospitalità internazionale, forme di educazione permanente e di aggiornamento culturale;
 - e) il raggiungimento di una effettiva parità uomo – donna, anche con il promovimento di azioni positive;
 - f) la promozione e la tutela del lavoro quale diritto e dovere di tutti i membri della Comunità;
 - g) la piena valorizzazione delle risorse economiche locali.
4. La Provincia esplica i suoi compiti nel rispetto delle competenze degli altri soggetti collettivi ed individuali, nei limiti delle sue capacità finanziarie, adottando il metodo della programmazione, provvedendo direttamente, o tramite sue istituzioni, o in concorso con altri Enti Pubblici, o privati, nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
5. La Provincia può esplicare i suoi compiti nei confronti di tutti i membri della Comunità, ovunque si trovino.

ART. 29 - Albo Pretorio.

1. La Provincia ha nella sede principale un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, determinazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Le modalità di pubblicazione devono comunque assicurare l'effettività della consultazione.
3. Il Segretario Provinciale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni e dovrà tenere apposito registro delle stesse.
4. L'affissione all'Albo pretorio esaurisce le formalità richieste dalla legge per la pubblicità degli atti, ove non sia altrimenti stabilito.

ART. 30 - Pubblicità aggiuntiva.

1. La Provincia favorisce la conoscenza della propria attività mediante forme aggiuntive da stabilirsi con apposito regolamento ed in particolare attua la pubblicità di cui ai commi seguenti.
2. In ogni locale adibito a servizio provinciale, diverso da quello della sede dell'Albo pretorio, dovranno essere affissi gli atti relativi a quel servizio.
3. Le deliberazioni consiliari concernenti lo Statuto, i regolamenti e i piani di qualsiasi natura sono pubblicate in tutti i comuni.
4. La Provincia potrà prevedere la pubblicazione di un foglio periodico quale forma di pubblicità aggiuntiva rispetto alla pubblicazione nell'Albo pretorio.
5. La Provincia potrà avvalersi della radio, della televisione, di reti telematiche e della stampa periodica per divulgare la propria attività e per promuovere forme di partecipazione popolare all'Amministrazione.
6. Il regolamento disciplinerà le modalità per l'attuazione di quanto previsto nei commi 4 e 5, garantendo le modalità di accesso di ogni gruppo consiliare.
7. Il regolamento prevederà gli strumenti per una migliore leggibilità e comprensibilità degli atti della Provincia.

ART. 31 - Divulgazione sulla tutela degli interessi e dei diritti.

All'albo pretorio ed in ciascuna delle sedi fisse di pubblicità aggiuntiva sarà permanentemente esposto avviso che illustri con evidenza:

- a) la facoltà per i soggetti lesi dall'atto di ricorrere contro di esso in via amministrativa e giurisdizionale, specificando i termini e le forme essenziali di impugnativa;
- b) la facoltà di intervento nei procedimenti amministrativi della Provincia;
- c) la facoltà di richiedere l'intervento del Difensore Civico.

TITOLO II

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 32 – Statuto.

1. L'ordinamento della Provincia è definito nello Statuto e nei relativi regolamenti formulati nel rispetto delle leggi della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti, i processi decisionali, il funzionamento degli Organi e l'attività amministrativa della Provincia si conformano allo Statuto.
3. Il procedimento di modificazione dello Statuto può essere attivato anche per il tramite dell'iniziativa popolare secondo le previste modalità.

ART. 33 – Regolamenti.

1. La Provincia può esercitare la potestà regolamentare anche nei casi non espressamente previsti dalla legge.
2. La potestà regolamentare viene esercitata dalla provincia nel rispetto della normativa sovraordinata ed in modo concorrente rispetto ai regolamenti di competenza equivalenti.
3. Ogni atto amministrativo della Provincia deve rispettare le disposizioni regolamentari.
4. L'entrata in vigore di ogni regolamento richiede oltre alla pubblicazione della relativa delibera di approvazione la sua affissione nell'Albo pretorio per almeno quindici giorni, dopo che la delibera di approvazione sia divenuta esecutiva.

ART. 34 – Ordinanze.

1. Il Presidente della Provincia emana atti concernenti l'attuazione e l'applicazione di norme legislative e regolamentari, nonché atti di tutela del demanio e del patrimonio indisponibile della Provincia.
2. Il Segretario della Provincia e i Dirigenti possono emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive di attuazione e applicazione di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze ed i provvedimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 entrano in vigore dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione nell'Albo pretorio a meno che non siano rivolti a soggetti determinati, nel qual caso devono anche essere notificati ai destinatari ed entrano in vigore nel termine specificamente indicato.

ART. 35 - Adeguamento delle fonti normative provinciali a leggi sopravvenute.

Nel rispetto dei vigenti principi dell'ordinamento provinciale la Provincia emana le norme di adeguamento dello Statuto e dei regolamenti alle nuove disposizioni entro novanta giorni dalla loro entrata in vigore, ove non sia previsto un diverso termine.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

GLI ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 36 – Organi.

1. Sono organi istituzionali: il Presidente della Provincia, il Consiglio e la Giunta. Essi sono ciascuno per la propria competenza, organi di governo dell'Ente.
2. Sono organi a rilevanza istituzionale: il Presidente del Consiglio, la Conferenza dei Presidenti di gruppo, le Commissioni consiliari, il Collegio dei revisori ed il Segretario Generale.
3. Sono organi gestionali i Dirigenti dell'Ente.
4. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ente.

CAPO II

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ART. 37 - Elezione e composizione.

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
3. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 38 - Decadenza dei Consiglieri dalla carica.

1. Il Consigliere Provinciale decade dalla carica quando, senza fornire adeguate motivazioni, sia assente per almeno quattro sedute consecutive nell'arco di almeno quattro settimane.
2. Non si tiene conto delle sedute effettuate nel periodo in cui il Consigliere abbia chiesto e ottenuto congedo dal Consiglio.

3. Il Consiglio, su iniziativa di un consigliere, contesta al Consigliere assente la causa di decadenza assegnando al medesimo 15 giorni per le contro deduzioni.
4. Il Consiglio decide definitivamente scaduto tale termine.

ART. 39 - Consiglio Provinciale.

1. Spetta al Consiglio Provinciale la rappresentanza della Comunità provinciale e il massimo potere politico del suo autogoverno che si esprime in particolare con la determinazione dell'indirizzo politico e amministrativo, da realizzare in conformità alla Costituzione della Repubblica Italiana, alle leggi vigenti ed al presente Statuto, nonché il controllo politico nel suo perseguimento e la sua attuazione.
2. Al Consiglio Provinciale compete, in modo particolare, la funzione di indirizzo e controllo politico e amministrativo sull'attività della Giunta Provinciale, la quale, comunque, non può esercitare in alcun modo e per alcun motivo le potestà e le funzioni di competenza del Consiglio stesso, salva l'adozione in via di urgenza di variazioni di bilancio da sottoporsi a ratifica.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Provinciale ha piena autonomia anche funzionale e contabile in relazione agli stanziamenti assegnati nel bilancio.

ART. 40 - Consiglieri Provinciali.

1. I Consiglieri rappresentano l'intera Provincia senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo secondo, Titolo terzo, del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267, e dichiara la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche in caso di mancata espressa previsione, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere direttamente dagli uffici provinciali nonché dalle aziende, istituzioni ed enti controllati o dipendenti dalla Provincia o a partecipazione provinciale, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Il segreto d'ufficio non opera nei confronti dei Consiglieri provinciali.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato dal regolamento.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno diritto di interrogazione, interpellanza, mozione ed emendamento che esercitano nelle forme stabilite dal regolamento interno del Consiglio. La risposta all'interrogazione o all'interpellanza è obbligatoria e deve essere data nel corso della prima seduta utile del Consiglio e comunque almeno in forma scritta entro 30 giorni. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di richieste di convocazione del Consiglio e di proposta di specifica deliberazione nei modi stabiliti dal regolamento consiliare.
8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
9. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

ART. 41 - Presidente del Consiglio Provinciale.

1. Il Consiglio Provinciale è rappresentato dal Presidente del Consiglio. Egli lo presiede ordinariamente, ne dirige i lavori, in osservanza delle leggi vigenti, del presente Statuto e dei regolamenti provinciali.
2. La prima seduta è convocata dal Presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
3. E' eletto dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta consiliare immediatamente dopo gli adempimenti previsti dall' art. 16 della L.81/93. Viene eletto Presidente del Consiglio il Consigliere che ottiene i due terzi dei voti sul totale dei Consiglieri assegnati. Qualora tale percentuale non dovesse essere raggiunta neppure dopo una seconda votazione, a partire dalla terza votazione, che dovrà tenersi in una seduta successiva, sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano. E' Consigliere anziano il Consigliere che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, ad esclusione dei Consiglieri candidati alla carica di Presidente e non eletti..
5. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Nelle forme previste dal regolamento ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza qualora sia impossibile proseguire ordinatamente i lavori e può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chi abbia causato disordine.
6. I poteri e le attribuzioni del Presidente del Consiglio sono specificati nel presente Statuto e nel regolamento consiliare. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le assemblee consiliari e le conferenze dei capigruppo, tutela e garantisce le prerogative del Consiglio, lo rappresenta nei rapporti con gli organi istituzionali dell'Ente, ai quali esprime gli orientamenti del Consiglio stesso su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale.
7. Il Presidente del Consiglio è revocato qualora il Consiglio approvi, a voto segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti, una mozione motivata di censura presentata da almeno un quinto dei componenti; la mozione va discussa entro quindici giorni dalla presentazione.

ART. 42 - Gruppi consiliari.

1. I consiglieri per l'esercizio dell'attività politico - amministrativa connessa all'espletamento del mandato si costituiscono in gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno.
2. Nel caso in cui sotto un contrassegno sia stato eletto un solo consigliere, questi godrà delle prerogative proprie dei gruppi consiliari.
3. I Consiglieri che non intendano continuare a far parte di un gruppo, né aderire ad altro gruppo già costituito, compongono il gruppo misto.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurati adeguati locali, attrezzature e personale per lo svolgimento della loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento consiliare. Tali risorse competono anche al gruppo misto purché sia composto da almeno 3 Consiglieri.
5. I Consiglieri appartenenti ad uno stesso gruppo designano, normalmente all'inizio del mandato, ed eventualmente anche nel corso del medesimo, il proprio capogruppo per le funzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

ART. 43 - Conferenza dei Presidenti di gruppo.

1. Il Presidente del Consiglio, Il Presidente della Giunta ed il Presidente di ciascun gruppo consiliare formano la Conferenza dei Presidenti di gruppo.
2. La Conferenza dei Presidenti di gruppo viene convocata dal Presidente del Consiglio, il quale ne ha la Presidenza.
3. I poteri e le modalità di funzionamento della Conferenza dei Presidenti di gruppo sono disciplinati dal regolamento del Consiglio.

ART. 44 - Commissioni consiliari permanenti.

1. Il Consiglio istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari.
2. I membri designati dai Gruppi possono essere sostituiti, con apposita delega da rilasciarsi per una o più sedute, da altro componente del gruppo e, nel caso di impedimento o di un Gruppo composto da un unico consigliere, da un altro consigliere della stessa coalizione.
3. I Gruppi non rappresentati nella Commissione possono farvi intervenire un loro componente senza diritto di voto.
4. Il Presidente e gli Assessori, competenti per materia, possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.
5. Le Commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio Provinciale, che siano loro rimesse dal Presidente della Giunta, dagli Assessori ed eventualmente dalla Conferenza dei Capigruppo.

6. Vanno comunque previamente discussi in Commissione, previa assegnazione da parte del Presidente, gli Statuti, i regolamenti di competenza del Consiglio, gli atti di indirizzo e di programmazione, i piani, i bilanci ed i conti consuntivi.
7. Il Presidente della Giunta e gli assessori possono altresì chiedere pareri consultivi alle commissioni anche su argomenti che non sono di competenza del Consiglio.
8. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Presidente, dei responsabili delle unità organizzative provinciali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dalla Provincia.
9. Qualora la Commissione abbia approvato lo schema di delibera all'unanimità dei componenti, e nessun gruppo consiliare, compreso il gruppo misto o almeno tre Consiglieri, si oppongano, il Consiglio delibera senza discussione, previe le sole dichiarazioni di voto.
10. Qualora la Commissione non abbia predisposto la relazione o lo schema di delibera nel termine assegnato l'argomento è di diritto rimesso al Consiglio, ed iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile, ma il Consiglio ha facoltà di assegnare un ulteriore termine.
11. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento delle Commissioni permanenti sono definite dal regolamento.
12. Le Commissioni hanno funzioni di controllo del rispetto degli indirizzi dati dal Consiglio e riferiscono ad esso, semestralmente, circa la loro attuazione. In caso di mancata osservanza o di impossibilità del conseguimento degli obiettivi le Commissioni hanno la possibilità di formulare proposte alternative per il superamento degli impedimenti.

ART. 45 - Commissioni speciali.

1. Il Consiglio per la trattazione di argomenti di rilevante interesse o per l'avvio di inchieste può avvalersi di una delle commissioni ordinarie o se lo ritiene opportuno istituire una commissione speciale.
2. Il Consiglio istituisce commissioni di controllo e di garanzia, definendone i poteri, le competenze, le modalità di funzionamento e la composizione, che deve prevedere la Presidenza di un Consigliere di minoranza.
3. Nel caso di istituzione di commissioni di controllo sono ad esse devolute le competenze di cui al comma 12 dell'articolo 44.

ART. 46 - Sessioni del Consiglio.

1. L'ordine del giorno ed il calendario delle sessioni sono fissati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi. Sono comunque iscritti all'ordine del giorno del Consiglio tutti gli argomenti non definiti nelle precedenti sessioni, nonché le proposte della Giunta o dei Consiglieri, purché istruite, le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni non svolte.

2. Le sessioni hanno luogo per determinazione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, su richiesta o del Presidente del Consiglio o del Presidente della Giunta Provinciale o di almeno un quinto dei Consiglieri.
3. La riunione del Consiglio deve avvenire entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.
4. Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di convocare la conferenza dei Presidenti dei gruppi in tempo utile per garantire il rispetto del succitato termine.
5. Qualora la seduta in prima convocazione vada deserta, o venga a mancare il numero legale della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Presidente, qualora non sia stata già fissata la seduta di seconda convocazione, riconvoca il Consiglio con lo stesso ordine del giorno per una seduta da tenersi entro dieci giorni.
6. Nelle sedute di seconda convocazione il numero legale non può essere inferiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati non computandosi a tal fine il Presidente della Provincia.

ART. 47 - Convocazione del Consiglio.

1. Il Presidente convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio, anche a mezzo del servizio postale, almeno cinque giorni prima della data della seduta.
2. Il Presidente può convocare il Consiglio con un preavviso ai Consiglieri minore di quello indicato nel comma precedente, ma non inferiore a quarantotto ore, per motivi di urgenza che devono essere esplicitamente indicati nell'avviso di convocazione. Deve altresì convocare con urgenza il Consiglio su richiesta motivata del Presidente della Giunta.
3. I Consiglieri possono disporre che la notifica avvenga mediante invio dell'avviso per il tramite di mezzo telematico.
4. La prima seduta del Consiglio provinciale dev'essere convocata dal Presidente della Giunta entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
5. La seduta è presieduta dal Presidente della Provincia fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Nella prima seduta, il Consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, deve procedere alla convalida degli eletti. Successivamente il Consiglio provvede all'elezione del suo Presidente. Si procede quindi sotto la Presidenza del Consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per eventuali altri argomenti inseriti all'ordine del giorno.

ART. 48 - Pubblicità delle sedute.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccezioni fatta per i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

ART. 49 - votazione e funzionamento del Consiglio.

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida, con la maggioranza dei votanti e comunque con un numero di voti non inferiore a cinque.
2. Oltre che nei casi previsti dalla legge è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati per l'assunzione di mutui, il bilancio preventivo, nuove o maggiori spese che gravano sulle finanze provinciali per oltre tre esercizi, i regolamenti, la costituzione di consorzi, la partecipazione a società, il piano territoriale di coordinamento.
3. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni che implicino valutazioni di persone si rendono a scrutinio segreto.
4. Gli astenuti non si computano ai fini di determinare la maggioranza. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Per le nomine e le designazioni qualora sia previsto per legge, statuto o regolamento il voto limitato, in deroga al disposto del comma 1, si applica il principio della maggioranza relativa..
6. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
7. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

ART. 50 - Verbalizzazione

1. Il Segretario della Provincia partecipa alla riunione del Consiglio, esprimendosi su ogni richiesto parere con funzioni di assistenza giuridico – amministrativa. Il Segretario può intervenire, se richiesto o di sua iniziativa, per rilievi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti. Redige il verbale che sottoscrive insieme con il presidente dell'adunanza. Il Segretario può farsi assistere per la redazione del verbale da altri funzionari della Provincia e potrà avvalersi del servizio di stenotipia, delle registrazioni magnetiche, e di altri strumenti idonei ad assicurare la fedeltà dei verbali.
2. Il Consiglio può designare uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, qualora non sia disponibile il Vicesegretario, unicamente qualora il Segretario, o suoi parenti o affini entro il quarto grado, abbiano interesse alla delibera e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio stabilisce:
 - a) le modalità di redazione e approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;
 - b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.

ART. 51 - Doveri dei rappresentanti della Provincia.

1. Il regolamento sugli organi elettivi stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione di candidature e per la nomina di rappresentanti della Provincia in Aziende Speciali e Istituzioni della Provincia, in società di capitali, consorzi e organismi in genere cui la Provincia debba effettuare designazioni, e può a tal fine disporre la predisposizione di un Albo.
2. Chi per elezione o designazione da parte della Provincia esercita funzioni in Enti, organismi o istituzioni di qualsiasi natura deve:
 - a) riferire con relazione scritta semestrale sul proprio operato al Consiglio Provinciale;
 - b) operare in conformità alle direttive impartite dal Consiglio o in loro assenza dalla Giunta Provinciale;
 - c) fornire sollecitamente le informazioni richieste dagli Organi provinciali;
 - d) riferire con ogni sollecitudine ogni evento che comporti pericolo di lesione di interessi della Provincia o impossibilità ad adempiere alle proprie funzioni.

ART. 52 - Revoca dei rappresentanti

1. Coloro che non adempiano ai doveri di cui all'articolo 51 o non siano in grado di adempiere alle proprie funzioni, sono revocati dal Presidente della Provincia, ovvero dal Consiglio se trattasi di nomina di competenza dello stesso. La revoca di competenza del Consiglio avviene col voto segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, a seguito di proposta motivata sottoscritta da un terzo dei consiglieri e notificata dal messo provinciale agli interessati con l'assegnazione di un termine di dieci giorni per le controdeduzioni.
2. La revoca può riguardare un rappresentante o l'intera delegazione della Provincia.
3. Qualora la proposta di revoca riguardi rappresentanti espressi dalla minoranza in forza di norma di legge, Statuto o regolamento, la proposta deve essere sottoscritta comunque dalla maggioranza assoluta dei componenti dei Gruppi di minoranza.
4. Il Consiglio procede nella stessa seduta, qualora venga dichiarata l'immediata esecutività della delibera di revoca, alla surrogazione e comunque vi procede nella prima seduta utile dopo l'esecutività della delibera.

LA GIUNTA PROVINCIALE

ART. 53 - La Giunta Provinciale.

1. La Giunta Provinciale esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti provinciali.
2. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero massimo di otto Assessori.

ART. 54 - Assessori Provinciali.

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere provinciale.
2. Qualora un consigliere provinciale assuma la carica di assessore nella Giunta, cessa dalla carica di consigliere provinciale all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Gli Assessori hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e possono partecipare a quelle delle commissioni nelle materie di loro competenza ed in tali sedi possono prendere la parola ed avanzare proposte sulle discussioni attinenti al ramo di Amministrazione al quale siano preposti.

ART. 55 - Mozione di sfiducia.

1. Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente della Provincia e le rispettive Giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente della Provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. Il Consiglio, in sede di verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, può sfiduciare il singolo assessore che non abbia attuato o rispettato le linee programmatiche stesse. Si applica, in quanto compatibile, la procedura di cui al comma 2 .

ART. 56 - Impedimento del Presidente.

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente.

2. Il Vicepresidente sostituisce il presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 59 del T.U del 18 agosto 2000 n. 267.
3. Le dimissioni presentate dal Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 53 del T.U del 18 agosto 2000 n. 267.
4. trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
5. Lo scioglimento del Consiglio provinciale determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia nonché della Giunta.

ART. 57 - Cessazione di singoli componenti della Giunta.

1. I singoli Assessori cessano dalla carica per:
 - a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza;
 - e) sfiducia.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Presidente il quale ne prende atto e ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.
3. Il Presidente della Giunta può revocare singoli Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. I singoli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

ART. 58 - Competenze della Giunta

Compete alla Giunta l'adozione di tutti gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge al Consiglio o attribuiti dallo Statuto al Presidente, al Segretario ed ai dirigenti.

ART. 59 - Funzionamento della Giunta

1. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.
2. La Giunta collabora col presidente della provincia nel governo dell'ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei componenti.
3. Le votazioni in Giunta sono sempre palesi. La proposta di deliberazione è approvata quando raccoglie la maggioranza di coloro che votano. Gli astenuti non si computano fra i votanti ma si computano fra i presenti. I membri di Giunta che pur presenti non prendono parte alla votazione né dichiarano di astenersi si considerano astenuti. In caso di parità della votazione, s'intende approvata la proposta sostenuta dal Presidente.

4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario eventualmente assistito dagli addetti alla verbalizzazione. Quando la Giunta abbia necessità di sentire altre persone, le sente e procede successivamente alla discussione e alla votazione in loro assenza.
5. L'attività della Giunta è disciplinata da apposito regolamento di organizzazione approvato dalla stessa Giunta.

ART. 60 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta.

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio, a pena di decadenza, in occasione della prima riunione successiva e comunque nei sessanta giorni successivi all'adozione.
4. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, può adottare i provvedimenti opportuni nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
5. Le deliberazioni di variazione del bilancio assunte dalla Giunta negli ultimi sessanta giorni dell'anno sono obbligatoriamente inviate al Comitato Circostrizionale di Controllo e vanno ratificate entro la fine dell'esercizio finanziario.

CAPO IV

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ART. 61 - Il Presidente della Provincia.

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'Amministrazione della Provincia, egli rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente della Provincia detta gli indirizzi generali dell'azione politica e amministrativa della Provincia; promuove e coordina a tale scopo l'attività degli Assessori.
3. Il presidente della provincia esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti, sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite alla Provincia.
4. Gli atti di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni, qualora non adottati dal Consiglio, devono essere portati a conoscenza del Consiglio nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

5. Il Presidente è l'Organo responsabile dell'amministrazione della Provincia: nella seduta d'insediamento egli presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.
6. Il Presidente rappresenta legalmente la Provincia, promuove i giudizi e resiste nei medesimi, adotta i provvedimenti a tutela dei beni e diritti della Provincia.
7. Il presidente della Provincia convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini fissati dalle norme vigenti, il Presidente della Provincia nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'amministrazione Provinciale presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
9. Nell'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e dai Regolamenti dell'ente, il Presidente nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali.
10. In caso d'assenza, impedimento o sospensione temporanea, il Presidente della Provincia è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vice Presidente.
11. Le sostituzioni di cui ai commi precedenti hanno termine con la cessazione dell'assenza, dell'impedimento, della sospensione dei titolari.
12. Il distintivo del Presidente della Provincia è stabilito dalla legge.

ART. 62 - Linee programmatiche di mandato.

1. Entro 120 giorni dall'insediamento il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro i 30 giorni successivi alla presentazione delle linee programmatiche, ciascun consigliere e le commissioni possono intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni adeguamenti o modifiche.
3. In apposita riunione convocata non prima di 15 giorni e non dopo 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine, il Presidente da comunicazione dell'eventuale modifica apportata alle linee programmatiche in accoglimento alle proposte presentate.
4. Alla successiva scadenza annuale della predetta seduta il Presidente ed i singoli assessori presentano le relazioni di adeguamento e verifica delle linee programmatiche.
5. Il Consiglio sulle medesime apre un unico dibattito.
6. Al termine del mandato politico - amministrativo Il Presidente presenta al Consiglio il documento sullo stato di attuazione e di realizzazione dei programmi.

ART. 63 - Deleghe del Presidente.

1. Il Presidente, con proprio provvedimento, nomina un Assessore, che assume la qualifica di Vicepresidente, a sostituirlo in via generale in caso di assenza o impedimento.
2. Il Presidente ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.
3. Il Presidente può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore, ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Presidente, che può annullarne o revocarne i provvedimenti.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE

ART. 64 - Principi organizzativi.

1. La Provincia è organizzata nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo attribuiti agli Organi elettivi e quelle gestionali attribuite agli Organi di gestione.
2. L'ambito dell'attività gestionale è definita dal documento programmatico di mandato, dalle relazioni previsionali e programmatiche approvate con il bilancio annuale e pluriennale nonché dagli atti normativi, atti di indirizzo, piani, programmi e direttive generali.
3. L'organizzazione deve garantire l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza, la funzionalità e l'economicità della gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. A tal fine l'attività amministrativa deve rispettare i seguenti principi:
 - a) flessibilità della gestione delle risorse umane mediante processi di mobilità e di riconversione ai fini di garantire il conseguimento degli obiettivi programmati;
 - b) responsabilizzazione del personale nella gestione delle risorse assegnate;
 - c) valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione permanente e l'incentivazione;
 - d) attivazione di sistemi di controllo interno e di valutazione dei risultati;
 - e) utilizzazione delle conferenze dei dirigenti come strumento di coordinamento dell'azione amministrativa.

ART. 65 - Principi per la pianificazione della struttura organizzativa.

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente e dei criteri generali approvati dal Consiglio.
2. Esso individua e disciplina le modalità di accesso, la dotazione organica nonché il sistema direzionale e gestionale della Provincia.
3. La dotazione organica assegnata ad ogni struttura organizzativa potrà in ogni momento essere riassegnata nell'ambito della complessiva organizzazione per garantire la necessaria flessibilità finalizzata al raggiungimento degli obiettivi programmati.
4. Ad ogni struttura è preposto un Dirigente che esercita funzioni di direzione con potestà di iniziativa e autonomia gestionale nell'ambito degli indirizzi politico amministrativi, e con responsabilità di risultato.
5. Nell'ambito della complessiva struttura il regolamento può prevedere la costituzione di altri tipi di strutture, permanenti o temporanee, finalizzate al conseguimento di particolari obiettivi, individuandone nel contempo il Dirigente responsabile.
6. Il regolamento dovrà altresì prevedere idonee strutture organizzative poste alla diretta dipendenza funzionale del Presidente della Giunta, del Consiglio provinciale, della Giunta e del Segretario Generale.

ART. 66 - Struttura organizzativa organi di gestione

Sono Organi di gestione il Direttore Generale, se nominato, il Segretario Generale su incarico del Presidente della Provincia ed i Dirigenti.

ART. 67- Segretario generale

- 1 Il Segretario Generale della Provincia svolge le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti nonché quelle che gli verranno attribuite dal Presidente della Provincia.
- 2 In particolare svolge le funzioni di consulente degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

ART. 68 - Vice segretario generale.

- 1 Il Presidente della Provincia può attribuire l'incarico di Vice Segretario Generale ad una delle figure professionali esistenti in possesso dei requisiti previsti per legge per l'accesso alla carriera di Segretario Provinciale e Comunale .
- 2 Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza nei modi e termini previsti dalla legge e dal regolamento.

ART. 69 - Direttore generale.

1. Il Presidente della Provincia può nominare, per un periodo non eccedente al suo mandato, previa deliberazione della Giunta Provinciale, un Direttore Generale che provvederà, perseguendo obiettivi ottimali di efficacia ed efficienza, ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi previsti dagli Organi di governo dell'Ente. Allo stesso competeranno, oltre alle funzioni previste per legge, quelle previste nel Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Lo stesso Regolamento stabilisce i criteri per la nomina e la revoca. Non può in nessun caso essere nominato un dipendente della provincia.
3. In caso di nomina del Direttore Generale il Presidente, contestualmente al provvedimento di nomina, disciplina, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.
4. Se non viene nominato il Direttore Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente della Provincia al Segretario Generale.

ART. 70 - Dirigenti

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato con provvedimento del Presidente della Provincia e con le modalità fissate nel Regolamento di organizzazione.
2. I Dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo e del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti.
3. Essi esercitano le loro funzioni in conformità agli indirizzi, alle direttive ed ai criteri definiti dagli Organi di governo nel rispetto delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali.
4. La responsabilità dirigenziale per la realizzazione dei progetti e dei programmi loro assegnati e valutata sui risultati ottenuti, tenendo conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali loro assegnate e delle condizioni di operatività dei servizi.
5. Spettano ai Dirigenti tutte le competenze assegnate loro dalla legge o dai regolamenti dell'Ente o attribuite con provvedimento del Presidente della Provincia.
6. La verifica dei risultati dell'attività dirigenziale è compiuta dalla giunta che si avvale delle risultanze formulate dal Nucleo di Valutazione.
7. La valutazione negativa dei risultati comporta la modifica o la revoca dell'incarico per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

ART. 71 - Provvedimenti dei dirigenti

1. Il Presidente della Giunta e gli assessori non possono revocare, riformare, riservare o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo, ove non sia nominato il direttore generale o non ne siano conferiti i poteri al Segretario, essi possono fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga il Presidente della Giunta può incaricare un altro dirigente per compiere gli atti.
2. Gli atti adottati dai dirigenti sono denominati "determinazioni". Le determinazioni adottate vanno trasmesse senza indugio alla Giunta e al Direttore Generale, e ove il Direttore non sia nominato, al Segretario.
3. Il regolamento di organizzazione detta le norme sui poteri del Direttore Generale in ordine ai provvedimenti dei dirigenti.
4. La Giunta può annullare, sentito il parere del Segretario, per soli vizi di legittimità, i provvedimenti dei dirigenti qualora sussista un pubblico interesse. Non sono annullabili i provvedimenti dei dirigenti subordinati se non su proposta del Direttore Generale, salvo che i provvedimenti siano stati impugnati in via giurisdizionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
5. Qualora la Giunta annulli il provvedimento, il Presidente incarica della pratica un altro dirigente.
6. Qualora il Dirigente non possa, per incompatibilità, adottare un atto la pratica è trasmessa ad altro dirigente designato dal Direttore Generale, o, in sua assenza, dal Segretario.
7. Le determinazioni sono pubblicate all'albo, qualora interessino soggetti indeterminati, ovvero non si provveda a comunicare a tutti gli interessati.
8. La raccolta delle determinazioni, divisa per anno e dirigente, è a disposizione permanente dei cittadini.

ART. 72 - Incarichi esterni

1. La copertura dei posti dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con delibera di diritto privato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.
2. Al di fuori della dotazione organica possono essere stipulati contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni nei limiti stabiliti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento stesso.
3. Gli incarichi di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato del Presidente.

CAPO V

LA PROGRAMMAZIONE, LA FINANZA E I CONTROLLI

ART. 73 - La programmazione delle attività.

1. La Provincia realizza le proprie attività sulla base di una congrua impostazione programmatica, eventualmente anche per il tramite di appositi budgets economici e di altri strumenti tecnici di programmazione attuativi di preventivi finanziari.
2. La Provincia partecipa alla stipula ed alla realizzazione di accordi di programma e di convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati per l'attuazione di opere pubbliche e di servizi ed interventi di interesse provinciale e sovracomunale.
3. La Provincia può delegare ai Comuni, ai Consorzi ed alle Unioni dei Comuni, alle Comunità Montane, ad altri Enti Pubblici ed alle società partecipate la realizzazione di opere e servizi di propria competenza.

ART. 74 - La finanza provinciale.

1. Nell'ambito della finanza pubblica la Provincia, conformemente alla legge, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La Provincia, è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge la Provincia istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alla sua capacità contributiva, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, con opportune differenziazioni e per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART. 75 – Demanio e patrimonio.

1. La provincia dispone di un proprio demanio, di un patrimonio indisponibile e di un patrimonio disponibile, secondo le norme di legge.
2. Il Consiglio entro il mese di giugno di ogni anno, esamina, in allegato al conto consuntivo, la situazione del demanio e del patrimonio, determinando i beni immobili del patrimonio disponibile, non suscettibili di utilizzazione a fini pubblici, che vanno alienati.
3. Per i beni mobili del patrimonio disponibile, non suscettibili di utilizzazione a fini pubblici, l'alienazione è disposta dalla Giunta, anche al di fuori di un piano organico.
4. I beni della Provincia , oltre che per i fini istituzionali, possono, secondo le norme dell'apposito regolamento, essere utilizzati, anche da privati, per fini utili alla Comunità.

ART. 76 - La tesoreria.

La Provincia ha un servizio di tesoreria regolato da convenzione secondo le norme di legge.

ART. 77 - Contabilità Provinciale - Il Bilancio.

1. Ferme restando le disposizioni di legge relative agli ordinamenti contabili degli enti locali, la disciplina del bilancio pluriennale di previsione, di quello annuale di previsione, del rendiconto di gestione, delle entrate e delle uscite, della gestione delle risorse e degli impieghi, dei controlli di gestione tanto finanziari che economici, dei contratti, della tesoreria, dell'amministrazione del patrimonio, del demanio e della responsabilità per danni derivanti all'amministrazione è disposta mediante il regolamento di contabilità della Provincia.
2. Il regolamento di contabilità disciplina l'ordinamento contabile dell'Ente nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi vigenti.

ART. 78 - Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Provinciale elegge con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
 - a) uno tra gli scritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
 - b) uno tra gli scritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli scritti nell'albo dei ragionieri;
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio Provinciale nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto d'accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente. Essi, quando invitati, assistono alle sedute del Consiglio e della Giunta ed hanno parola, sulla regolarità contabile, se richiesta dal presidente.
5. Nella relazione al conto consuntivo il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione e formula proposte volte ad assicurare alla Comunità Provinciale la effettiva leggibilità dei Bilanci di Previsione e dei conti Consuntivi.
6. Il Consiglio Provinciale può affidare al Collegio dei Revisori il compito di eseguire specifici accertamenti.
7. Ogni Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente per iscritto al Consiglio.

8. Il collegio dei revisori esercita altresì i compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti provinciali.
9. Il collegio dei revisori è tenuto a riunirsi e ad esprimere il parere entro 48 ore dalla richiesta formulata nelle forme e dai soggetti previsti dai regolamenti provinciali.

ART. 79 - Contabilità provinciale - Il conto consuntivo.

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità patrimoniale, finanziarie ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Provinciale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Provinciale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Il Consiglio discute il conto consuntivo sulla base della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti.
5. La Giunta Provinciale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio dell'Ente assicurando l'inventario dei beni immobili.

ART. 80 - Controllo economico della gestione

1. Il Consiglio può istituire con apposito provvedimento il servizio di controllo di gestione.
2. Il servizio è posto in posizione di autonomia operativa, dipende funzionalmente dal Segretario Generale e risponde esclusivamente agli organi della Provincia.
3. Il servizio può avvalersi, per l'espletamento delle sue funzioni, di consulenti esterni esperti in tecniche di monitoraggio, valutazione e controllo.
4. In particolare qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Provinciale adotta, nei modi e termini di cui al D.L.vo n°77/95 e successive modifiche ed integrazioni, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

CAPO VI

LE ISTITUZIONI E LE AZIENDE SPECIALI

ART. 81 - Servizi pubblici provinciali.

1. La Provincia può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità provinciale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

ART. 82 - Gestione dei servizi pubblici.

1. Il Consiglio Provinciale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi nelle forme consentite dalla legge.
2. Nella gestione dei servizi la Provincia utilizza le strutture e le forme che assicurano la migliore efficienza ed efficacia. A tal fine ricerca la collaborazione con i privati.
3. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da una relazione del Collegio dei Revisori che illustra gli aspetti finanziari ed economici della proposta.

ART. 83 - Aziende speciali ed istituzioni.

1. Il Consiglio Provinciale delibera, a maggioranza dei 2/3, la costituzione di Aziende Speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio Provinciale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismi dotati di sola autonomia gestionale.
3. Organi dell'Azienda e della Istituzione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Presidente della provincia fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere provinciale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti;
 - b) il Presidente, nominato dal Presidente della provincia;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Si applicano per la nomina e revoca le disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direzione.
4. Agli amministratori di cui al comma 3 è esteso l'obbligo di cui all'art.40 comma 9.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da appositi regolamenti provinciali.
6. Spetta alla Provincia conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO VII

RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI

ART. 84 - Rapporto con gli enti locali e con gli enti territoriali.

1. E' istituita la conferenza annuale dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti territoriali, da tenersi prima dell'approvazione del bilancio di previsione allo scopo:
 - a) di mantenere attivi i rapporti tra la Provincia, gli Enti locali e gli Enti territoriali;
 - b) di stabilire il necessario coordinamento delle attività che Provincia, Enti locali ed Enti territoriali debbono realizzare, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, nel territorio provinciale.
2. La stessa è convocata dal Presidente della provincia che la presiede e vi possono partecipare tutti gli Amministratori degli Enti Locali della Provincia.
3. Le osservazioni e le proposte emerse dalla Conferenza saranno discusse e valutate dal Consiglio Provinciale nella fase di definizione degli atti di bilancio e di programmazione.

ART. 85 – Convenzioni.

1. Il Consiglio Provinciale delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni ed altre Province, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 86 Attività contrattuale.

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, la Provincia, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, in conformità delle norme dell'apposito regolamento.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da provvedimento del dirigente competente secondo gli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta Provinciale.
3. Il provvedimento deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
 - c) lo schema del contratto.
4. In rappresentanza della Provincia nella stipulazione dei contratti interviene il dirigente responsabile.
 5. Il Segretario provinciale roga, nell'esclusivo interesse della Provincia, i contratti di cui al comma 1.
 6. Ove non espressamente previsto in materia contrattuale si applicheranno le corrispondenti norme della Regione Autonoma della Sardegna, o in loro mancanza, quelle dello Stato.

ART. 87 - Consorzi

1. La Provincia può partecipare alla costituzione di consorzi con i comuni e le altre Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dal presente Statuto.
2. A questo fine il Consiglio Provinciale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo 85, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione e lo statuto consortile devono prevedere l'obbligo del consenso della Provincia per la creazione di aziende e per la partecipazione a società e consorzi di secondo grado.
4. Il Presidente o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

ART. 88 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici, il Presidente in relazione alla competenza primaria e prevalente della Provincia sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, e sulla base di delibera del Consiglio o della Giunta secondo le rispettive competenze, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Presidente convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici provinciali, l'adesione del Presidente allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Provinciale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma prevista dal presente articolo si applica ove compatibile a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza della Provincia.
6. La Provincia partecipa con le stesse modalità, in quanto compatibili, ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni.

ART. 89 - Partecipazione alla programmazione

1. La Provincia partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione raccogliendo le indicazioni dei Comuni e delle Comunità Montane e delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali presenti nel territorio provinciale.
2. La Provincia nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.
3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai Comuni con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

ART. 90 - Pareri obbligatori

1. La Provincia è tenuta a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. La Provincia può chiedere la convocazione della Conferenza dei servizi ai sensi dell'art.9 della legge 24 novembre 2000 n°340.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 91 – Linee programmatiche.

Entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello statuto il Presidente della Provincia presenta al Consiglio le linee programmatiche previste dall'articolo 62, comma 1°.